

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1976, N. 12**

**Norme integrative dell'assicurazione di malattia<sup>1</sup>**

Titolo I

Adeguamento e integrazione dei mezzi  
per l'erogazione dell'assistenza di malattia a favore  
di diverse categorie di soggetti

**Art. 1 (Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria a speciali categorie di lavoratori)**

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli, apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura :secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

**Art. 2 (Decorrenza del diritto)**

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i soggetti di cui al precedente articolo, decorre dall'inizio del rapporto di lavoro e dura per tutto il periodo di protezione assicurativa.

---

<sup>1</sup> In B.U. 21 dicembre 1976, n. 55.

**Art. 3 (Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitari ai titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali)**

Ai titolari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, nonché ai ciechi beneficiari degli assegni mensili previsti rispettivamente dalle leggi della Provincia di Bolzano 19 gennaio 1973, n. 5 e della Provincia di Trento 22 gennaio 1973, n. 4, che non siano assicurati contro le malattie a qualsiasi altro titolo, è estesa l'erogazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

I mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia, di cui al comma precedente, sono erogati nei limiti e secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, altresì ai titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 e successive modificazioni, ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai ciechi civili beneficiari di una delle provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, agli invalidi civili beneficiari delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per assistenza di cui ai precedenti commi, secondo le rispettive competenze territoriali.

**Art. 4 (Indennità di malattia)**

Agli apprendisti, ai lavoratori addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici i quali prestino la loro attività per almeno ventiquattro

---

---

ore settimanali presso uno o più datori di lavoro, nonché ai lavoratori dell'agricoltura esclusi dalle prestazioni economiche di malattia previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, è estesa l'indennità di malattia secondo le norme, modalità e limiti in vigore per gli operai dell'industria.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità di malattia, viene fissata entro il 30 novembre di ciascun anno con deliberazione della Giunta regionale, la retribuzione media convenzionale per ciascuna delle categorie prevista al comma precedente.

Agli stessi lavoratori sono estese altresì, secondo le norme, modalità e nei limiti previsti per i lavoratori dell'industria, l'assegno funerario e sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 (Prestazioni economiche)**

Ai soggetti contemplati al precedente articolo 3 sono estesi, nei limiti in cui spettano a favore dei lavoratori dell'industria, l'assegno funerario e i sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

L'importo dell'assegno funerario è determinato, per ciascuna categoria, con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 6 (Familiari viventi a carico)**

L'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia, nella misura e nei limiti previsti dalla legge regionale

---

---

20 agosto 1954, n. 25, è estesa a favore dei familiari dei soggetti contemplati nei precedenti articoli.

Ai fini della determinazione dei familiari si applicano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del regolamento per l'esecuzione approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

**Art. 7 (Contribuzione aggiuntiva per l'assistenza ai pensionati)**

Ai fini dell'erogazione dei mezzi previsti dalla presente legge a favore dei pensionati e dei rispettivi familiari a carico, è determinata, con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni, una aliquota contributiva aggiuntiva a quella fissata ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

La misura di detta aliquota, sommata a quella • disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, non può superare l'aliquota fissata per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

**Art. 8 (Obblighi dei datori di lavoro - Sanzioni)**

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le notizie necessarie per l'accertamento e l'iscrizione dei propri dipendenti, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti.

Nel settore dell'agricoltura si applicano in ordine all'iscrizione e cancellazione, alla denuncia delle giornate lavorate nonché al versamento dei contributi, la disciplina e le

---

---

sanzioni previste nell'assicurazione di malattia della generalità dei lavoratori, nonché nelle norme che regolano l'accertamento e i trattamenti previdenziali dei lavoratori agricoli.

Le denunce delle giornate lavorate, di cui al comma precedente, devono essere presentate, a richiesta dell'Ente impositore, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse.

I contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in favore dei lavoratori dell'agricoltura devono essere versati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste dell'Ente impositore.

#### **Art. 9 (Finanziamento)**

Ai fini del finanziamento delle prestazioni previste dal presente titolo, la Regione concede alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano:

- a) un contributo annuo di lire 470 milioni da ripartirsi in proporzione del numero medio mensile dei soggetti, compresi i familiari a carico, previsti al precedente articolo 1, rilevato presso ciascuna Cassa nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
- b) un contributo annuo di lire 180 milioni da ripartirsi in proporzione al numero dei soggetti, ivi compresi i familiari a carico, contemplati nel precedente articolo 3, risultanti presso ciascuna Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Alla ripartizione dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede con propria deliberazione la Giunta regionale.

---

---

**Art. 10 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera)**

I contributi erogati alle Casse mutue provinciali di malattia ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 14, n. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

**Art.11 (Norma transitoria)**

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione della misura delle retribuzioni medie convenzionali di cui al secondo comma del precedente articolo 4 viene disposta entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Titolo II

*Assicurazione dei mezzi per l'assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino - Alto Adige, emigrati all'estero ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro*

**Art. 12 (Soggetti e durata del rapporto)**

I lavoratori, residenti in un Comune della Regione Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonché i loro familiari a carico, hanno diritto all'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei limiti indicati negli articoli seguenti; a detta erogazione

---

---

provvedono le Casse mutue provinciali di malattia competenti per territorio.

Il diritto di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige del lavoratore emigrato per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

**Art. 13 (Domanda e documentazione)**

Per fruire degli interventi di cui all'articolo precedente, il lavoratore deve produrre all'Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificazione della residenza in uno dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dell'espatrio, nonché dalla dimostrazione di avere prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo.

**Art. 14 (Perdita del diritto)**

Il diritto all'assicurazione dei mezzi di cui all'articolo 13 cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per essi il diritto all'assistenza sanitaria per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'Agenzia della

---

---

Cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente l'assistito è tenuto a rimborsare alla Cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

**Art. 15 (Finanziamento)**

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal presente titolo si provvede:

- a) con un contributo annuo di lire 2.000 a favore della Cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con i precedenti articoli 12,13 e 14 del presente titolo, da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio;
- b) con un contributo annuo di lire 40 milioni a carico della Regione, ripartito tra le Casse con deliberazione della Giunta, in proporzione alla spesa sostenuta dalle Casse stesse per le erogazioni previste nel presente titolo.

I consuntivi della spesa anzidetta devono essere visti dal Presidente del Collegio sindacale delle Casse.

Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente.

Titolo III

*Assicurazione dei mezzi per l'assistenza di malattia ai titolari di trattamenti previdenziali a carico di istituzioni straniere*

---

---

**Art. 16 (Soggetti e limiti dell'assicurazione)**

L'assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le norme previste a favore dei pensionati agli articoli 3 e 5 del precedente titolo I, è estesa a favore dei cittadini, residenti in un Comune della Regione Trentino-Alto Adige, i quali siano titolari di pensione o di altro trattamento previdenziale a carico di istituzioni di Stati stranieri, che non diano titolo alla medesima assistenza in Italia.

L'assicurazione dei mezzi spetta a condizione che gli interessati non vi abbiano diritto ad altro titolo, ivi compresa la legge della Provincia di Trento 25 agosto 1973, n. 38, in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

I mezzi di cui al presente articolo sono erogati altresì ai familiari a carico, determinati secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

**Art. 17 (Decorrenza prestazioni)**

I mezzi di cui al precedente articolo sono erogati, secondo le rispettive competenze territoriali, dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo.

**Art. 18 (Domanda e documentazione)**

La domanda deve essere inoltrata dall'interessato alla competente Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia corredata dalla seguente documentazione:

---

---

- documento attestante la titolarità di pensione o altro trattamento a carico di istituzione di Paese estero;
- dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver diritto all'assistenza sanitaria a qualsiasi altro titolo.

**Art. 19 (Finanziamento)**

Al finanziamento dei mezzi di cui al presente titolo si provvede con un contributo annuo di lire 50 milioni a carico della Regione che sarà ripartito tra le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano con deliberazione della Giunta regionale in proporzione della spesa sostenuta dalle Casse stesse.

A tal fine le Casse sono tenute a presentare apposita contabilità, debitamente vistata dal Presidente del Collegio sindacale.

Del contributo regionale possono essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento dell'intero contributo, sulla base di consuntivi dell'anno precedente.



Titolo IV  
Disposizioni finali

**Art. 20 (Norma abrogativa)**

Sono abrogate le leggi regionali 7 dicembre 1962, n. 22, 7 dicembre 1962, n. 23, 19 agosto 1965, n. 5, 10 novembre 1965, n. 12, 3 giugno 1968, n. 8, 28 novembre 1971, n. 46, 16 luglio 1972, n. 16 e 27 dicembre 1972, n. 18.

**Art. 21 (Norma finanziaria)**

Alla copertura del complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 740 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1976 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario medesimo.

**Art. 22**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

---

---